

CAPITOLATO SPECIALE PER IL TRASPORTO DI SOGGETTI DISABILI E/O ANZIANI CON RIDOTTA AUTONOMIA del COMUNE DI VILLADOSE

Art. 1 – Natura del servizio

Il servizio ha ad oggetto il trasporto di soggetti anziani e/o disabili con ridotta autonomia, per recarsi alla sede di lavoro, di riabilitazione, o per l'esecuzione di accertamenti sanitari o disbrigo pratiche burocratiche, prevedendo:

- un tragitto di andata (durata circa 1 ora) nella prima mattinata (indicativamente ore 7.30), da casa a sede di lavoro o struttura riabilitativa, sanitaria o ufficio amministrativo ubicati entro i Comuni di Villadose, Ceregnano e Rovigo; ed eventuale immediato ritorno a Villadose presso l'abitazione dell'utente
- un tragitto di ritorno (durata circa 1 ora) nel primo pomeriggio (indicativamente ore 15.30) dai siti sunnominati a casa dell'utente.

Il servizio deve essere assicurato dal lunedì al venerdì, fatta eccezione per le festività civili e religiose e per i seguenti periodi:

- sospensione delle attività scolastiche per le vacanze natalizie (indicativamente dall'antivigilia di Natale al 6 gennaio compresi);
- mese di agosto.

Il servizio è comprensivo delle spese per il compenso del conducente, per il carburante e per l'ordinaria manutenzione del mezzo attrezzato concesso in usufrutto dal Comune di Villadose, come meglio specificato all'art. 7 del presente Capitolato Speciale.

Art. 2 – Durata dell'Appalto

L'appalto ha durata dal 1/9/2019 al 31/7/2021, salvo diversa decorrenza legata alla conclusione delle procedure di affidamento. Prima dell'avvio del servizio, l'affidatario dovrà comunque costituire, pena la decadenza dall'aggiudicazione, la cauzione definitiva e produrre il documento di polizza di Responsabilità Civile di cui all'art. 8 del presente Capitolato.

Art.3- Modalità di erogazione del servizio

Le domande di accesso al servizio vengono raccolte dal Comune di Villadose – Ufficio Servizi Sociali - che comunica alla Ditta appaltatrice i nominativi delle persone a favore delle quali devono essere assicurate le attività di trasporto, con indicazione del luogo di residenza e della sede di destinazione.

La Ditta organizzerà in autonomia il servizio, prevedendo - se possibile - il trasporto contemporaneo di più persone, garantendo efficienza e massima economicità nella salvaguardia delle esigenze degli utenti.

Il percorso del mezzo utilizzato dovrà comunque essere il più breve possibile, tenendo conto degli utenti da trasportare e della percorribilità delle strade.

La Ditta dovrà mettere a disposizione del Comune e degli utenti una linea telefonica per ricevere le comunicazioni degli utenti stessi e degli uffici comunali preposti.

In caso di impedimento temporaneo, anche improvviso, per malattia o altri motivi, agli utenti sarà richiesto di avvisare immediatamente la Ditta, contattandola al numero di telefono di cui sopra. La Ditta, per conseguenza, dovrà sospendere immediatamente il trasporto fino a nuova comunicazione dell'utente.

Eventuali rinunce al servizio da parte degli utenti, dovranno essere dall'utente comunicate al Comune ed alla Ditta appaltatrice.

L'autista dovrà registrare quotidianamente, su apposita scheda percorso, la presenza o l'assenza sul mezzo degli utenti ammessi al trasporto.

Art. 4 — Responsabile tecnico

Entro 7 giorni solari dalla comunicazione dell'affidamento del servizio e comunque prima dell'avvio dello stesso, la Ditta provvederà a comunicare al Comune il nominativo ed i recapiti (telefono, cellulare, email, PEC) di un Responsabile tecnico, appositamente nominato; questi dovrà:

- costituirsi come referente per il Comune per qualunque comunicazione o necessità
- garantire la pronta reperibilità, anche telefonica, nei confronti del Comune, negli orari di ufficio del medesimo
- effettuare ogni opportuna verifica sul corretto svolgimento del servizio (rispetto degli orari, accurata e puntuale compilazione della documentazione richiesta dal Comune, consegna della documentazione richiesta in allegato a ciascuna fattura) e sul rispetto delle modalità operative contenute nel presente Capitolato e intervenire in caso d'irregolarità
- inviare al Comune immediata comunicazione scritta di tutti gli incidenti verificatisi nell'esercizio del servizio, qualunque sia la gravità ed anche qualora nessun danno si fosse verificato.

Art. 5 - Standards tecnici e norme di sicurezza

Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro l'impresa è tenuta ad assicurare che lo svolgimento del servizio avvenga nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro secondo quanto disposto dal Testo Unico sulla Sicurezza dei Lavoratori D.Lgs. 81/08 e s. m. i.

La Ditta dovrà osservare e far osservare ai propri lavoratori e a tutte le persone a qualsiasi titolo attive nel servizio tutte le norme di legge e di prudenza ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

In particolare il conducente del mezzo dovrà assicurare il rispetto scrupoloso di tutte le norme del Codice della Strada e tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti degli utenti e dei loro familiari, con divieto di fumare e di utilizzare il cellulare salvo che in viva voce per comunicazioni urgenti relative al servizio.

La Ditta adotterà altresì ogni atto necessario a garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

L'impresa appaltatrice è inoltre tenuta a:

- a) provvedere all'informazione e alla formazione di tutti gli operatori impiegati nel servizio, per quanto riguarda gli specifici rischi rilevati nell'attività;
- b) rispettare le norme indicate nel titolo VI art. 43 del D.Lgs 81/08 e s. m. i. in materia di gestione delle emergenze;
- c) garantire ai propri dipendenti impiegati nel servizio richiesto dal presente capitolato quanto previsto dall'art.18 D.Lgs 81/08 e DPR 303/56 e successive modifiche e integrazioni. Per quanto riguarda la sicurezza antinfortunistica, ogni responsabilità connessa è a carico dell'Impresa.

L'eventuale mancato rispetto, da parte della ditta, di ogni norma del Codice della strada o comunque inerente la circolazione degli autoveicoli ed i connessi adempimenti amministrativi, produrrà conseguenza solo a carico della ditta; l'eventuale mancato rispetto di ogni altra norma di legge, nel corso o in occasione dello svolgimento del servizio, o comunque in connessione con lo svolgimento dello stesso, potrà costituire anche inadempimento contrattuale sanzionabile del successivo art. 10.

Il Comune dà atto che il servizio si svolge in luoghi sottratti alla disponibilità giuridica del Committente e che, di conseguenza, non è dovuta la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

Art. 6 — Disposizioni relative al personale

Il personale addetto alla guida dovrà essere in possesso delle idonee abilitazioni di guida e possedere le necessarie capacità relazionali con riguardo alla specificità dell'utenza. Tutto il personale dovrà inoltre essere munito del tesserino di riconoscimento con fotografia, con spese a carico della Ditta.

Prima dell'attivazione del servizio la Ditta comunicherà al Comune di Villadose le generalità del personale addetto alla guida, allegando copia delle patenti di guida e dei Certificati di Abilitazione Professionale (CAP).

La Ditta appaltatrice è tenuta a garantire la continuità nell'erogazione del servizio, ponendo in essere tutte le misure utili ad evitare il turnover del personale e a garantirne la stabilità riconoscendo che la continuità di azione del medesimo costituisce presupposto indispensabile per un ottimale espletamento del servizio. Qualora si rendesse necessario sostituire in via permanente o temporanea uno o più operatori, le nuove unità da assegnare dovranno essere in possesso di capacità e competenze analoghe a quelle del personale sostituito.

L'inserimento di eventuali nuovi operatori dovrà essere preceduto da un periodo di affiancamento, la cui durata dovrà essere concordata con il Comune al fine di evitare il pericolo di disservizi legati alla non conoscenza della realtà operativa.

In ogni momento il personale addetto dovrà mantenere, nei rapporti interpersonali e con gli utenti, una condotta uniformata a principi di correttezza e professionalità, ed in particolare astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona e della riservatezza; inoltre dovrà presentarsi in servizio nel massimo ordine e decoro.

Qualora il Comune, anche su segnalazione di terzi, sollevasse eccezioni circa l'adeguatezza di una o più unità di personale, la Ditta dovrà provvedere alla sostituzione.

La Ditta si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale del proprio personale a qualsiasi titolo impiegato nel servizio, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. In ogni caso, il Comune è esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità civile e penale verso il personale impiegato dalla Ditta nel servizio.

Art.7 - Automezzo

Il Comune di Villadose, per l'espletamento del Servizio oggetto del presente appalto, mette a disposizione il mezzo di proprietà Fiat DUCATO targato EK353GK, già a norma e predisposto per il trasporto di persone disabili. All'uopo sarà stipulato apposito contratto di usufrutto con la ditta appaltatrice; la ditta dovrà inoltre munirsi di apposita autorizzazione a svolgere il servizio di noleggio con conducente per il trasporto di soggetti disabili e/o anziani, rilasciata dal Comune di Villadose e farsi carico presso il competente Ufficio di Motorizzazione Civile delle necessarie annotazioni sul libretto di circolazione del veicolo.

In ogni caso detto automezzo dovrà essere dedicato esclusivamente al presente servizio.

Le spese per il funzionamento del suddetto automezzo sono a carico della ditta appaltatrice; rimangono a carico del Comune le spese relative alla copertura assicurativa, al bollo e alla manutenzione straordinaria del mezzo. La ditta dovrà altresì garantire, nei periodi di non utilizzo, un idoneo ricovero all'automezzo.

Sul veicolo dovrà essere presente un telefono cellulare perfettamente funzionante, carico e acceso e dotato di dispositivo viva voce durante l'espletamento del servizio.

In caso di guasti al mezzo la Ditta è impegnata comunque a garantire, a proprie spese, il servizio, utilizzando mezzi, propri o di terzi, in tutto idonei a svolgere il servizio stesso, fatta salva comunque l'applicazione di penali nell'ipotesi di disservizi.

Art. 8 - Responsabilità civile dell'impresa appaltatrice per sinistri e danni

Nell'esecuzione delle operazioni previste dal presente appalto si dovranno mettere in pratica tutti gli accorgimenti prescritti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e dalla normale prudenza, atti a prevenire incidenti.

L'impresa appaltatrice terrà indenne il Comune - nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve - da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare per obbligazioni causalmente riconducibili all'attività oggetto dell'appalto.

L'impresa appaltatrice si impegna a stipulare a propria cura e spese, per tutta la durata dell'appalto, una polizza di Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori di lavoro, fermo restando che rimangono a carico dell'impresa appaltatrice eventuali danni non coperti dalla polizza e/o eventuali franchigie e/o scoperti.

In ogni caso, l'impresa appaltatrice assume ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall'esercizio del presente servizio, sollevando in proposito il Comune di Villadose.

In particolare l'impresa risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi a carico del Comune di Villadose.

Art. 9 — Vigilanza e controlli sul servizio

La vigilanza sul servizio competerà al Comune. Direttore dell'esecuzione del contratto è l'assistente sociale del Comune di Villadose che procederà alle opportune verifiche circa la rispondenza del servizio alle previsioni contrattuali.

Per verificare l'andamento del servizio e per concordare le azioni necessarie i responsabili del Comune potranno convocare i responsabili della Ditta appaltatrice presso la propria sede.

Per tutti gli accertamenti sopra specificati, qualora si ravvisino irregolarità, verrà redatto un verbale con indicazione delle irregolarità riscontrate.

La Ditta è tenuta a prestare ai responsabili della vigilanza tutta la collaborazione necessaria, fornendo su semplice richiesta tutti i chiarimenti necessari e la relativa documentazione.

Art. 10 – Penali

Nel caso il Comune rilevi, anche su segnalazione di terzi, irregolarità nella prestazione del servizio, provvederà ad inviare contestazioni scritte alla Ditta appaltatrice.

Qualora la Ditta entro cinque giorni lavorativi non presenti proprie controdeduzioni, o qualora le stesse vengano ritenute insoddisfacenti ad insindacabile giudizio del Comune, verrà applicata una penale, a valere sui corrispettivi futuri o in subordine sulla cauzione definitiva.

In caso di irregolarità nell'erogazione (a titolo di esempio: ritardi significativi rispetto all'orario concordato per i tragitti di andata e/o di ritorno), verrà applicata una penale di importo variabile da 100,00 a 500,00 euro a seconda della gravità dell'infrazione.

In caso di recidiva o di inadempienze di maggiore gravità (a titolo di esempio: mancata effettuazione di trasporti per uno o più giorni senza previo accordo con l'Ufficio Servizi Sociali, mancata sostituzione del personale addetto alla guida, ecc.), verrà applicata una penale di importo variabile da 500,00 a 1.000,00 euro.

In caso di gravi azioni a danno della dignità delle persone trasportate, verrà applicata una penale di € 2.500,00 per ogni caso riscontrato; in caso di impiego di persone e/o mezzi inadeguati e/o insufficienti a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio, verrà applicata una penale fino ad € 2.500,00/die.

Il valore della penale verrà stabilito dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona con proprio provvedimento.

L'Amministrazione si riserva di chiedere oltre alle penali di cui sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese sostenute a causa dei ritardi imputabili all'impresa nell'esecuzione del servizio.

In caso di reiterate violazioni, sanzionate mediante l'applicazione di penali, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod.civ.

Art.11 - Acquisizione in danno

Nell'ipotesi di mancata attuazione dei trasporti richiesti nei tempi previsti, il Comune si riserva il diritto di acquisire il servizio in danno del soggetto affidatario inadempiente cui sarà applicata la relativa penale, ricorrendo, per l'affidamento dello stesso, ad altro operatore individuato con piena autonomia e discrezionalità.

Art. 12 – Corrispettivo

Il corrispettivo dovuto all'affidatario sarà quantificato mensilmente sulla base del numero di giornate di servizio effettivamente prestate. Nello specifico, nel periodo intercorrente dal 1/9/2019 al 31/7/2021, sono previste circa n. 450 giornate di servizio.

Con il corrispettivo di cui sopra si intendono interamente compensati dal Comune tutti i servizi, le provviste, le prestazioni, le spese accessorie, etc. necessari per la perfetta esecuzione del servizio, come

pure qualsiasi onere espresso e non, del presente capitolato, inerente e conseguente al servizio medesimo, salvo quanto diversamente pattuito in modo esplicito.

Art. 13 - Divieto di cessione; subappalto

E' vietata la cessione del contratto.

E' fatto divieto alla Ditta appaltatrice di procedere al subappalto.

Art. 14 - Riservatezza e trattamento dati personali e sensibili

1. La Ditta affidataria garantisce che i propri operatori osservino l'obbligo del rispetto della dignità e dei diritti degli utenti.
2. La stessa Ditta, ai sensi dell'art. 28 e seguenti del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD - UE-2016/679), viene nominata "Responsabile del trattamento" dei seguenti dati personali che gli vengono o gli verranno consegnati dall'amministrazione comunale (nello specifico: dati personali degli utenti, dati riguardanti le loro condizioni sociali, economiche, familiari, sanitarie, ecc.). Parimenti, i singoli operatori impiegati nelle attività di cui all'art. 2 assumono il ruolo di "incaricati del trattamento" dei dati ed assumono altresì le connesse responsabilità stabilite dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD - UE-2016/679). E' onere della ditta appaltatrice la designazione dei singoli "incaricati del trattamento".
3. La Ditta affidataria, nell'esecuzione delle prestazioni e nello svolgimento della funzione di Responsabile del trattamento, dovrà applicare, in materia di riservatezza dei dati personali tutte le disposizioni del citato RGPD e del vigente Codice della privacy (D.lgs. 196/2003), anche con riferimento alle norme sull'adozione di adeguate misure di sicurezza per prevenire la violazione o la perdita dei suddetti dati.
4. Qualora il trattamento sia eseguito anche con modalità informatiche o telematiche, il Comune raccomanda in particolare al fornitore l'adozione delle misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni, contenute nella circolare AGID n.2 del 18 aprile 2017, pubblicata sulla GU - Serie generale - n. 103 del 05/05/2017. Qualora i parametri di sicurezza ivi contenuti non dovessero essere applicati, previa diffida ad adempiere in 30 giorni, l'inadempimento potrà essere ragione di risoluzione della presente convenzione.
5. Il Comune rimane "proprietario" dei dati e titolare dei relativi trattamenti; anche qualora gli stessi dati siano, in vigenza della presente convenzione, modificati o integrati, alla scadenza della convenzione gli stessi dovranno essere restituiti integralmente, nello stato di fatto dell'elaborazione fino a quel momento eseguita, e contestualmente distrutti in ogni copia dalla Ditta appaltatrice.
6. In ogni caso è vietata, da parte della Ditta aggiudicataria e dei suoi operatori, ogni comunicazione e/o diffusione di dati personali e /o di dati sensibili riguardanti gli utenti dei servizi elencati al comma 2 del presente articolo.

Art. 15 — Rinvio alla normativa generale

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia.